



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 5709/2015

SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1632/2015

OGGETTO: R.D. 1775/1933 - L. 241/1990 - D. LGS. 387/2003 - L.R. N. 26/2003 - R.R. 2/2006; - CONCESSIONE DELLA SOCIETÀ CHI.NA.CO SRL ASSENTITA CON ATTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA N. 5176 DEL 31.10.13, PER DERIVARE ACQUA AD USO IDROELETTRICO DAL FIUME CHIESE IN COMUNE VOBARNO (BS) E CENTRALE DI PRODUZIONE IN COMUNE ROÈ VOLCIANO (BS); -AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA SOCIETÀ CHI.NA.CO SRL AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D. LGS. 387/2003 E DELL'ART. 5 DEL D. LGS. 28/2011 PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCALA DI RISALITA DELL'ITTIOFAUNA, ADEGUAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE DELLA PORTATE DERIVATE E RILASCIATE, CONSOLIDAMENTO DI PORZIONE DI VALLE DELLA TRAVERSA DI SBARRAMENTO ED OPERE PROVVISORIALI. RIF. PRATICA COD. FALDONE N. 333

IL DIRETTORE
(Dott. Giovannaria Tognazzi)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia del 02.12.2014, n. 111 di conferimento al Sottoscritto dell'incarico di Dirigente del Settore Ambiente - Protezione Civile fino alla scadenza del mandato del Presidente;
- l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, Testo Unico degli Enti Locali;

Visti:

1. il decreto legislativo 31.03.1998, n. 112, disciplinante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
2. la legge regionale 12.12.2003, n. 26, che ha attribuito alle Province le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni allo scavo dei pozzi ed attingimenti, al rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni d'acqua ed alla polizia delle acque nelle materie delegate;
3. il regio decreto 11.12.1933, n. 1775, recante il testo unico relativo alle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, che disciplina, tra l'altro, i procedimenti concessori relativi a raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque pubbliche;
4. il regio decreto 14.08.1920, n. 1285 relativo al regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;
5. il decreto legislativo 29.12.03, n. 387, che in attuazione della direttiva 2001/77/CE ha definito le modalità per promuovere l'impiego dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
6. il regolamento regionale 24.03.06, n. 2 inerente la disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12.12.03, n. 26;

Premesso che:

1. la società Chi.Na.Co Srl è titolare della concessione assentita con atto della Provincia di Brescia n. 5176 del 31.10.13, per derivare acqua ad uso idroelettrico dal fiume Chiese in comune Vobarno (BS) e centrale di produzione in comune Roè Volciano (BS); con il medesimo atto è stato approvato il disciplinare di concessione contenente gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata la concessione, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Brescia 1 al n. 3331 serie 3 del 12.11.2013; le caratteristiche della derivazione e dell'impianto idroelettrico sono le seguenti:
 - portata media derivabile 21,16 mc/s;
 - portata massima derivabile 31,00 mc/s;
 - salto di concessione 7,27 m;
 - potenza media nominale di concessione 1508,16 kW;
 - deflusso minimo vitale complessivo è pari a 3,17 mc/s;

Documento Firmato Digitalmente

2. la società Chi.Na.Co Srl ha presentato richiesta in data 29.07.14, asseverata al protocollo generale (di seguito indicato con la sigla P.G.) della Provincia n. 0097087 del 05.08.14, volta a conseguire l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2011, per l'intervento di realizzazione della scala di risalita dei pesci e l'aggiornamento/adeguamento degli strumenti di misura delle portate derivate e rilasciate, contestuali lavori di consolidamento della porzione di valle della traversa di sbarramento ed opere provvisionali;

3. il progetto esecutivo presentato congiuntamente alla richiesta citata al precedente punto 2., è costituito dagli elaborati di cui al P.G. della Provincia n. 0097087 del 05.08.14 ed elencati nella sezione A dell'unito Allegato tecnico;

4. sommaria descrizione del progetto in esame:

- le opere in progetto riguardano la realizzazione della scala di rimonta dell'ittiofauna, posta sullo sbarramento esistente, in sinistra orografica e adiacente alla paratoia sghiaiatrice; la scala pesci avrà una lunghezza complessiva di circa 37 m e larghezza totale di 2,70 m; la parte terminale dei setti è prevista smussata, per non causare tagli o ferite ai pesci che vi transiteranno e rivestita con acciaio inox, per evitare l'erosione da parte della corrente; il DMV sarà rilasciato in parte dalla scala di risalita dei pesci (con portata variabile a partire da 0,222 mc/s) e in parte dall'apertura di fondo sita sul dissabbiatore esistente a lato della stessa scala, per una portata complessiva pari a 3,17 mc/s;
- inoltre sarà adeguato il sistema di misura delle portate derivate e rilasciate, come illustrato nella relazione specifica allegata al progetto;
- in occasione dei lavori necessari alla realizzazione della scala è previsto di consolidare la porzione di valle della traversa, mediante il posizionamento di materiale lapideo di grosse dimensioni nelle zone dove la traversa risulta sottoscavata;
- opere provvisionali a servizio dell'aera di cantiere;

Atteso che in merito alla richiesta in oggetto la Provincia di Brescia – Ufficio Usi Acque:

1. con nota protocollo 596 del 07.01.15 ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo;

2. al fine di eseguire la valutazione tecnica del progetto in argomento ed acquisire pareri di competenza dei vari Enti, l'Ufficio Usi Acqua della Provincia con nota P.G. n. 42421 del 02.04.15 ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 28 aprile 2015 alle quale sono state invitati i seguenti soggetti:

- Comune di Vobarno;
- Comunità Montana di Valle Sabbia;
- Asl Brescia – Distretto n. 12 Valle Sabbia;
- Arpa Dipartimento di Brescia;
- Arpa Lombardia – U.O. Servizio Idrologico;
- Regione Lombardia - Sede Territoriale di Brescia;
- Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici di Brescia – Cremona – Mantova;
- Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Lombardia;
- Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;
- Agenzia Interregionale per il Fiume Po;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Settore Caccia e Pesca - Ufficio Pesca dell'Amm.ne Prov.le;
- Settore Ambiente – Protezione Civile – Ufficio Vincoli e Pianificazione Ambientale dell'Amm.ne Prov.le;
- Società Chi.Na.Co Srl.

con la predetta nota di convocazione della Conferenza, è stato altresì trasmessa copia della domanda in argomento della società Chi.Na.Co Srl asseverata al P.G. n. 0097087 del 05.08.14, ed il progetto aggiornato memorizzato su supporto informatico (C.D.), di cui al P.G. della Provincia n. 0144853 del 24.11.14; in detta nota è stato pure esplicitato che gli Enti convocati alla Conferenza di Servizi intervengono per gli aspetti di competenza in ordine alla compatibilità urbanistica, edilizia, paesaggistica, idrogeologica, ambientale, idraulica e sicurezza dighe/sbarramenti ed altri aspetti di pertinenza;

3. in ordine alla suddetta Conferenza sono pervenute all'Ufficio istruttore le comunicazioni e pareri di seguito richiamati:

- l'Ufficio Pesca della Provincia con nota di cui la P.G. n. 37284/PEC del 24.03.15, ha espresso il parere di competenza evidenziando che al Società concessionaria è tenuta a dare comunicazione al predetto Ufficio con almeno 10 giorni gg. di anticipo dalla data di inizio lavori per gli adempimenti di competenza;
 - la Comunità Montana di Valle Sabbia con nota registrata al P.G. della Provincia n. 0049561PEC del 21.04.15, ha comunicato che la realizzazione della scala di risalita dell'ittiofauna sul fiume Chiese in comune di Vobarno, non rientra nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lett. g del D. Lgs. 42/04 ed a vincolo forestale ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31/08, pertanto non risultano necessarie le autorizzazioni di competenza di detto Ente;
 - l'AIPO con nota registrata al P.G. della Provincia al n. 0052891 del 28.04.15, ha confermato il parere espresso da detta Agenzia con nota prot. 0033138 del 19.09.12, con la quale ha rilasciato il nulla osta idraulico con prescrizioni;
- in detta nota l'AIPO ha inoltre specificato che essendo stata ultimata la realizzazione nel territorio comunale di Vobarno, a monte dell'impianto in questione, di una specifica stazione per la misura dei livelli e di portata, ha precisato che il richiesto posizionamento del sistema di telecontrollo idrometrico, come prescritto nel predetto parere, risulterebbe ora ripetitivo e superfluo, pertanto può essere cassato dal provvedimento autorizzativo della Provincia; quindi, tenuto

conto del predetto parere e delle relative precisazioni dell'AIPO, nella sezione B dell'unito Allegato Tecnico si confermano e si riportano le prescrizioni aggiornate relative al nulla osta idraulico - prot. 0033138 del 19.09.12;

4. in sede di Conferenza di Servizi del 28.04.15 sono state avanzate osservazioni ed è stato acquisito un parere come di seguito indicato:

- il Funzionario dell'Ufficio Vincoli della Provincia in merito al progetto per la realizzazione delle opere in argomento, ha richiesto di eseguire un sopralluogo congiunto con i Funzionari della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, al fine di valutare lo stato di fatto delle opere esistenti correlate all'aspetto paesistico; inoltre ha chiesto che il profilo dello sbarramento sia mantenuto bagnato con un pelo di acqua, da rilasciare su tutto lo sviluppo della traversa;

- il Responsabile dell'Area Urbanistica - Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Vobarno ha espresso il parere favorevole dal punto vista urbanistico ed edilizio, mentre sotto il profilo ambientale non ritiene che sussistano gli estremi per eseguire lo studio di incidenza in relazione alla riserva naturale denominata "Sorgente Funtani", della quale il Comune di Vobarno è l'Ente gestore;

in riferimento alla predetta richiesta, i lavori della Conferenza di Servizi sono stati sospesi ed aggiornati alla data del 09.06.15 per dare seguito al sopralluogo delle opere esistenti e all'eventuale acquisizione di documentazione progettuale integrativa che potrebbe essere richiesta sotto il profilo paesistico dai competenti Uffici in tale sede; il verbale redatto in sede della Conferenza di Servizi del 28.04.15, completo di allegati, è stato trasmesso ai soggetti convocati con nota della Provincia P.G. n. 54348 del 30.04.15, rappresentando che per i lavori della stessa sono aggiornati alla data del 09.06.15, per la quale non seguirà ulteriore convocazione;

Considerato inoltre che:

a. che in ordine al procedimento in argomento sono pervenuti i seguenti pareri:

a.1. Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia con nota 24.04.15, di cui al P.G. della Provincia n. 0052338 del 27.04.15 ha espresso il parere di massima favorevole, per quanto di competenza;

a.2. Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici di Brescia - Cremona - Mantova con nota 28.04.15, di cui al P.G. della Provincia n. 0052659 del 28.04.15 ha espresso il parere favorevole, per quanto di competenza;

a.3. l'ASL - Direzione Gestionale Distrettuale n. 6 con nota registrata al P.G. della Provincia al n. 0052643 del 28.04.15 ha trasmesso la valutazione tecnica per quanto di competenza nella quale è espresso il parere favorevole esclusivamente sotto il profilo igienico-sanitario;

a.4. la Regione Lombardia - Sede Territoriale di Brescia con nota di cui al P.G. della Provincia n. 0055178 del 04.05.15, ha richiesto documentazione integrativa tecnica inerente lo sbarramento di ritenuta, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 05/03/2001, n. 7/3699 e precisamente gli elaborati tecnici previsti per le traverse fluviali e dettagliati al punto 7.3; detta richiesta è stata trasmessa in copia alla società Chi.Na.Co Srl con nota della Provincia P.G. n. 58929 del 12.05.15;

a.5. la società Chi.Na.Co Srl a seguito del sopralluogo dell'opera di presa del 13.05.15 con i Funzionari dell'Ufficio Vincoli della Provincia e della Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici di Brescia - Cremona - Mantova, con nota del 29.05.15 registrata al P.G. della Provincia al n. 0068588 del 04.06.15, ha trasmesso gli elaborati tecnici integrativi costituiti dal disegno n. 0002399 Rev. B e n. 0002400 Rev. B;

a.6. l'Ufficio Vincoli della Provincia con e-mail del 09.06.15, a seguito del sopralluogo e viste le lievi modifiche concordate con i progettisti relative alla scala dei pesci, ha comunicato che non sussistono elementi ostativi e si farà pervenire la relativa valutazione di merito dopo aver acquisito il parere della Commissione del paesaggio;

b. dal prosieguo dei lavori della Conferenza di Servizi in data 09.05.2014, il cui verbale redatto in tale è stato trasmesso ai soggetti convocati con nota della Provincia P.G. n. 71187 del 11.06.15, si evincono le seguenti osservazioni:

b.1. il Tecnico progettista dopo aver illustrato gli elaborati integrativi presentati a seguito del sopralluogo dell'opera di presa eseguito con i Funzionari come sopra riferito, ha comunicato che detti elaborati non hanno introdotto modifiche sostanziali alle precedenti previsioni progettuali per la realizzazione della scala di risalita dei pesci, specificando che:

- durante il sopralluogo si è convenuto non sarà effettuato alcun rilascio continuo di acqua sopra il ciglio della traversa esistente, al fine di mitigare l'impatto paesaggistico, come richiesto in modo verbale in sede della prima Conferenza di Servizi; si infatti preso atto che l'attuale gestione dell'impianto e gli organi di regolazione idraulica esistenti non sono idonei a garantire tale rilascio nel rispetto della funzionalità dell'impianto;

- è stato introdotto una armonizzazione nella parte riguardante l'angolo per il cambio di direzione della scala di risalita dei pesci, come meglio descritto nella nuova tavola presentata;

b.2. in sede di Conferenza di Servizi non sono state avanzate ulteriori osservazioni a quanto sopra indicato;

b.3. i lavori della Conferenza di Servizi sono conclusi in senso favorevole, salvo l'acquisizione del parere in materia paesistica, puntualizzando che ai sensi dell'art. 14ter, commi 6bis e 7, della L. 241/90, la determinazione di conclusione del procedimento sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta Conferenza e che si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale

e alla tutela ambientale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;

Rilevato altresì che in ordine al procedimento in argomento sono stati acquisiti i seguenti pareri:

1. la Regione Lombardia – Sede Territoriale di Brescia con nota registrata al P.G. della Provincia n. 70393 del 10.06.15 08 ha comunicato la rettifica del parere rilasciato in precedenza, di cui al P.G. della Provincia n. 0055178 del 04.05.15, dal quale si evince fra l'altro quanto che:

- la traversa fluviale a pianta arcuata in pietrame e calcestruzzo, dello sviluppo complessivo di circa 60 m, per la quale la Regione Lombardia – Direzione Generale delle Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità, ha rilasciato alla Società concessionaria A.S.M. Spa, ora Chi.Na.Co Srl, il decreto del 28.01.04, n. 910/40 di non assoggettamento alla L.R. 8/98;
- gli interventi di modifica, non richiedono una rivalutazione ai sensi della L.R. 8/98. in quanto non comportano modifiche sostanziali del corpo traversa che conserva la medesima funzione idraulica, confermando pertanto le condizioni di non assoggettamento previste all'art. 6 della L.R. 8/98;

quanto sopra esplicitato dall'Autorità competente in materia di piccole dighe è subordinato alla prescrizione riportata nella sezione D dell'unito Allegato Tecnico;

2. l'Ufficio Vincoli e Pianificazione Ambientale dell'Amm.ne Prov.le con nota del 18.06.15 (fascicolo paesistico n. 2015/2339) ha trasmesso la valutazione di competenza in materia paesistica dalla quale si evince che l'assenso paesistico relativo all'esecuzione delle progettate opere, si ritiene essere subordinato alle prescrizioni riportate nella sezione C dell'unito Allegato Tecnico;

Preso atto che i lavori della Conferenza di Servizi, si sono conclusi in senso favorevole circa l'approvazione del progetto, che ai sensi degli artt. 6 bis e 7 della L. 241/90 così come modificato dalla L. 78/10, si ritiene acquisito l'assenso degli Enti invitati a partecipare alla Conferenza ma risultati assenti, anche per quelle Amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale; al riguardo si rappresenta che non hanno partecipato alle suddette Conferenze di Servizi, ne tanto meno hanno trasmesso il parere di competenza i seguenti soggetti:

- Arpa Dipartimento di Brescia;
- Arpa Lombardia – U.O. Servizio Idrologico;
- Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Lombardia;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Visti infine:

- la conforme proposta di provvedimento del responsabile del procedimento;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in atti);
- la legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. e ritenuto di poter rilasciare il presente atto;

DISPONE

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 387/2003, la società Chi.Na.Co Srl, con sede legale in Via Bellini, 11 in Roè Volciano (BS), quale titolare della concessione assentita con atto della Provincia di Brescia n. 5176 del 31.10.13, l'intervento previsto nel progetto esecutivo e successive integrazioni, come rappresentato negli elaborati citati in premessa ed inerenti:

- alla realizzazione della scala di risalita dell'ittiofauna;
- all'adeguamento delle modalità di rilascio del deflusso minimo vitale e della strumentazione atta alla misura delle portate derivate e rilasciate;
- ai lavori necessari per consolidare la porzione di valle della traversa, mediante il posizionamento di materiale lapideo di grosse dimensioni nelle zone dove la traversa risulta sottoescavata;
- alle opere provvisorie a servizio dell'area di cantiere;

detto progetto, pertinente l'impianto idroelettrico con derivazione dell'acqua dal fiume Chiese in comune di Vobarno e centrale di produzione in comune di Roè Volciano, approvato con il presente atto, è subordinato alle condizioni ed alle prescrizioni specificate nell'unito Allegato Tecnico, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

2. che la Società concessionaria dovrà inoltre ottemperare a tutte le prescrizioni, per quanto attinenti all'intervento oggetto della presente autorizzazione, riportate negli atti, a cui si rimanda per i dettagli del caso e di seguito indicati:

- disciplinare di concessione approvato con atto 5176 del 31.10.13 e registrato all'Agenzia della Entrate – Ufficio di Brescia l al n. 3331 serie 3 del 12.11.13;
- decreto n. 8166 del 05.08.2009 della Regione Lombardia inerente la esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 152/06 per il progetto di adeguamento dell'impianto idroelettrico sito in Roè Volciano sul fiume Chiese;

3. che gli elaborati del progetto esecutivo e successive integrazioni, elencati nella sezione A dell'unito Allegato Tecnico, sono parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, anche se ad esso non materialmente allegati;

4. di stabilire, a pena di decadenza dell'autorizzazione, che il termine per l'inizio dei lavori, la cui data deve essere comunicata preventivamente (almeno 10 giorni) alla Provincia ed agli Enti territorialmente competenti specificati in premessa, non può essere superiore ad un anno dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento, mentre il termine di

Documento Firmato Digitalmente

conclusione non può superare i tre anni dalla medesima data di inizio lavori, salvo proroghe disposte dalla Provincia previa richiesta da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini;

5. di dare atto che la presente autorizzazione unica sostituisce e quindi costituisce idoneo titolo per i seguenti atti:

- assenso edilizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e s.m.i. di competenza comunale, fermo restando l'osservanza di tutte le norme, regolamenti e disposizioni vigenti sotto il profilo edilizio, urbanistico e quanto connesso all'attività di cantiere;
- nulla osta idraulico, ai sensi del regio decreto 25.07.1904, n. 523, di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po, con le prescrizioni riportate nella sezione B dell'unito Allegato Tecnico;
- autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 decreto legislativo 42/2004 e s.m.i. vincolata alle prescrizioni riportate alla sezione C dell'unito Allegato Tecnico; relativamente all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146.4 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i., si rappresenta che *"... è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato"*;
- assenso in materia di piccole dighe ai sensi della L.R. 8/98;

6. di dare atto che il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente atto in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio, sicurezza pubblica applicabili in relazione all'intervento in argomento ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico;

7. di dare atto che l'intervento in oggetto riguarda un impianto alimentato da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio del medesimo impianto, oggetto del presente provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, secondo quanto disposto dal comma 1 del predetto articolo;

8. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi nonché le autorizzazioni, pareri, nulla-osta, comunicazioni ed ogni altro atto che si renda necessario in ordine all'intervento in argomento e connesso all'esercizio dell'impianto idroelettrico, non espressamente ricompresi nel presente atto;

9. di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni;

10. che la Società concessionaria prima della comunicazione di inizio dei lavori deve assolvere all'onere di presentare alla Provincia di Brescia idonea garanzia fideiussoria di € 25.500,00 (venticinquemilacinquecentoeuro) ai sensi dell'art. 19, comma 4, lettera d) del regolamento regionale n. 2/2006, pari al 15 % del costo di realizzazione dell'intervento in parola, che sarà svincolata ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo della derivazione e relative opere;

11. che a seguito della comunicazione di fine lavori, da inoltrarsi alla Provincia e a tutti gli Enti territorialmente interessati, sarà eseguito il collaudo delle opere da parte di un Tecnico professionista abilitato, nominato dalla Provincia, ai sensi del R.D. 1285/20 e R.R. 2/2006, il cui onere sarà totalmente a carico della Società concessionaria;

12. di ricordare che ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 387/2003, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto o per l'inadempienza delle prescrizioni imposte con la presente autorizzazione e che l'eventuale ripristino dovrà essere attuato nel rispetto delle norme e procedure vigenti;

13. che il soggetto autorizzato risponda esclusivamente in proprio, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente, oltre a tutte le Pubbliche Amministrazioni cointeressate in endo-procedimento, da qualunque danno o pregiudizio possa derivare a terzi o cose a seguito del presente atto;

14. di trasmettere copia del presente atto ai seguenti soggetti;

- Comune di Vobarno Piazza Ferrari, 1 – 25079 Vobarno (BS);
- Comunità Montana di Valle Sabbia – Via Reberberi, 2 - 25078 Vestone (BS);
- ASL di Brescia Distretto n. 12 di Vallesabbia – Via Reverberi, 2 – 25078 Vestone (BS);
- Arpa Dipartimento di Brescia - Via Cantore, 20 - 25128 Brescia (BS);
- Arpa Servizio Idrografico, Via Rosellini, 17 – 20124 Milano (MI);
- Regione Lombardia – Sede Territoriale di Brescia – Via Dalmazia 92/94 – 25125 Brescia (BS);
- Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici di Brescia – Cremona – Mantova - Via Gezio Calini, 26 - 25100 Brescia (BS);
- Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Lombardia - Corso Magenta , 24 - 20122 Milano;
- Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia - Via De Amicis n. 11 - 20123 Milano;
- Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Vicolo Canove, 26 - 46100 Mantova (MN);

- Comando Provinciale dei VV.FF. di Brescia – Via Scuole, 6 - 25128 Brescia (BS);
- Ufficio Vincoli Ambientali e Pianificazione - Amm.ne Prov.le – Sede;
- Ufficio Pesca - Amm.ne Prov.le – Sede.

Il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale, di cui uno in formato cartaceo da trasmettere completo di allegati, previo assolvimento dell'imposta di bollo ove dovuta, alla Società concessionaria Chi.Na.Co Srl, con sede legale in Via Bellini, 11 – Roè Volciano (BS) mediante raccomandata A.R. o ritiro brevi manu da parte di un delegato della Società, e l'altro da conservare agli atti provinciali.

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso agli organi competenti entro i termini di legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI



Brescia, li 12-08-2015

PROVINCIA DI BRESCIA

AREA INNOVAZIONE E TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE – PRÓTEZIONE CIVILE

UFFICIO USI ACQUE - ACQUE MINERALI E TERMALI

OGGETTO: R.D. 1775/1933 - L. 241/1990 - D. Lgs. 387/2003 - L.R. n. 26/2003 - R.R. 2/2006;

- **concessione della società Chi.Na.Co Srl** assentita con atto della Provincia di Brescia n. 5176 del 31.10.13, per derivare acqua ad uso idroelettrico dal fiume Chiese in comune Vobarno (BS) e centrale di produzione in comune Roè Volciano (BS);
- **Autorizzazione unica alla società Chi.Na.Co Srl** ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2011 per la realizzazione della scala di risalita dell'ittiofauna, adeguamento della strumentazione della portate derivate e rilasciate, consolidamento di porzione di valle della traversa di sbarramento ed opere provvisionali.

Rif. pratica cod. faldone n. 333

ALLEGATO TECNICO

SEZIONE A - ELABORATI PROGETTUALI PRESENTATI CON RICHIESTE INDICATE IN OGGETTO E RELATIVE INTEGRAZIONI

SEZIONE B - PRESCRIZIONI IN MATERIA IDRAULICA DELL'AIPO

SEZIONE C - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

SEZIONE D - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI PICCOLE DIGHE AI SENSI DELLA L.R. 8/98 DELLA REGIONE LOMBARDIA SEDE TERRITORIALE DI BRESCIA

SEZIONE A

Elaborati progettuali presentati con la richieste indicate in premessa del presente atto e relative integrazioni

Progetto esecutivo a firma del Dott. Ing. Caterina Frosio presentato congiuntamente alla richiesta di autorizzazione unica, di cui al P.G. della Provincia n. 0097087 del 05.08.14, è costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica particolareggiata;
2. Relazione sul passaggio pesci;
3. Relazione geologica geotecnica a firma dei geologi Dr. Silene Cresseri e Dr. Matteo Gisolo ;
4. Relazione paesaggistica;
5. Descrizione delle attività di cantiere;
6. Relazione sulla tipologia ed ubicazione degli strumenti di misura delle portate;
7. Relazione di dimensionamento idraulico dell'attraversamento provvisorio del fiume Chiese a valle della traversa esistente;
8. Documentazione fotografica dello stato di consistenza;
9. Computo metrico estimativo;
10. Dis. C1492 Rev. = Consistenza - Corografia con indicazione dell'opera di presa;
11. Dis. 004496 Rev. = Consistenza - Planimetria generale dell'opera di presa;
12. Dis. 004497 Rev. = Consistenza - Estratto mappale con indicazione delle nuove opere;
13. Dis.0002399 Rev. = Nuove opere - Planimetria, sezioni e particolare;
14. Dis.0002400 Rev. = Sovrapposizioni - Pianta e sezioni;
15. Dis.0002401 Rev. = Opere provvisorie - Planimetria generale dell'area di intervento e sezioni;
16. Cronoprogramma dei lavori;
17. Scheda riassuntiva;
18. Dichiarazione del progettista relativa al non assoggettamento dell'intervento al nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
19. Dichiarazione che l'intervento proposto non comporta modifiche alle opere di connessione alla rete;
20. Impegno alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori di ammodernamento dell'impianto idroelettrico di Roè Volciano, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e messa in ripristino dei luoghi;
21. Copia Decreto di Concessione di Derivazione;
22. Copia del certificato camerale di Chi.Na.Co S.r.l.;
23. Copia del documento di identità del legale rappresentante di Chi.Na.Co S.r.l.;
24. Dichiarazione di conformità delle copie digitali all'originale cartaceo.

Il suddetto progetto è stato successivamente integrato come di seguito descritto.

a) integrazione spontanea registrata al P.G. n. 0101102 del 14.08. 14 costituita dai seguenti elaborati a firma del Dott. Ing. Caterina Frosio:

1. Relazione tecnica integrativa;
2. Relazione sul passaggio pesci Rev. 2;
3. Rendering fotografici;
4. Verifica idraulica dello sfioratore di testa canale;
5. Dis.0002399 Rev. 1 Nuove opere - Planimetria, sezioni e particolare;
6. Dis.0002400 Rev. 1 Sovrapposizioni - Pianta e sezioni;
7. Dis.0002401 Rev. 1 Opere provvisorie - Planimetria generale dell'area di intervento e sezioni;

b) progetto integrato in riscontro alla richiesta di integrazioni della Provincia di Brescia - Ufficio Usi Acque con P.G. n. 0115828 del 25.09.14 di cui al P.G. della medesima n. 0144853 del 24.11.14' costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione integrativa in risposta alla nota della Provincia di Brescia - Ufficio Usi Acque con P.G. n. 0115828 del 25.09.14;
- inoltre tutti gli elaborati progettuali e successive integrazioni, già presentati e sopra elencati, sono stati memorizzati su n. 12 C.D., i quali sono stati trasmessi unitamente alla nota di convocazione della Conferenza di Servizi del 28 aprile 2015 di cui al P.G. n. 42421 del 02.04.15;

c) la società Chi.Na.Co Srl a seguito del sopralluogo dell'opera di presa del 13.05.15 con nota del 29.05.15 registrata al P.G. della Provincia al n. 00068588 del 04.06.15, ha trasmesso gli elaborati tecnici integrativi costituiti dal disegno n. 0002399 Rev. B e n. 0002400 Rev. B;

SEZIONE B

Prescrizioni in materia idraulica

L'AIPO con nota registrata al protocollo della Provincia al n. 0052891 del 28.04.15 ha confermato il precedente parere con protocollo 0033138 del 19.09.12 di cui al protocollo della Provincia n. 0123382 del 25.09.12, con il quale ha rilasciato il nulla osta esclusivamente sotto il profilo idraulico, specificando che non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto (ambientale, urbanistico, ecc), fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi e di altre Amministrazioni interessate alle opere e nel rispetto delle prescrizioni aggiornate secondo le indicazioni rese dalla stessa Agenzia con nota registrata al protocollo della Provincia al n. 0052891 del 28.04.15 e di seguito indicate:

§ devono essere concordate, con la suddetta Agenzia, prima dell'inizio dei lavori, le modalità di realizzazione di tutte le opere necessarie a garantire il deflusso in sicurezza e la stabilità dell'alveo e delle sponde ed a tal fine la Società concessionaria, s'intende obbligata a presentare il progetto esecutivo, concordando con detta Agenzia le modalità costruttive di tutte le opere che andranno direttamente ad interessare l'alveo e la banca arginale;

§ siano rispettate forme, dimensioni, caratteristiche, tempistiche e modalità di esecuzione rappresentati nel progetto e negli elaborati integrativi a firma del tecnico Ing. Franco Frosio;

§ qualora durante l'esecuzione delle opere o in esercizio delle stesse si evidenziassero problematiche di natura idraulica, la Società concessionaria, dovrà direttamente ed a propria cura e spese, su richiesta dell'AIPO, operare tutti quegli interventi che si rendano necessari a salvaguardia delle opere idrauliche ed al rispetto incondizionato del Testo Unico 25.07.1904 n. 523 sulle Opere Idrauliche e la Polizia delle acque pubbliche, e non potrà essere in alcun caso motivo di pretese o richieste di indennizzi ad AIPO;

§ qualora per piene del fiume Chiese e conseguenti possibili variazioni del profilo spondale attuale dovessero verificarsi danni alla centrale idroelettrica e/o allo sbarramento esistente, la Società concessionaria non potrà vantare indennizzi di sorta restando a totale proprio carico l'onere della riparazione ed al risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà sia pubbliche che private e così pure a rispondere di ogni danno derivato a cose o persone lasciando sollevata ed indenne l'AIPO da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale;

§ la Società concessionaria, è obbligata a presentare il piano di manutenzione ordinaria dell'impianto e dell'alveo e il piano di manutenzione straordinaria conseguente al verificarsi di eventi di piena;

§ a giudizio insindacabile dell'AIPO, in qualunque tempo e per motivi idraulici potrà essere ordinata a carico esclusivo del Concessionario la modificazione dell'opera in parola, dietro semplice invito scritto e senza pretesa di risarcimento danni;

§ resta in ogni caso ben inteso che saranno a totale carico del Concessionario tutti gli oneri che, in conseguenza di carenze del Concessionario medesimo, si rendano necessari in ogni tempo per la salvaguardia della pubblica incolumità e siano dovuti a terzi, pubblici o privati; pertanto l'AIPO ed i suoi Funzionari sono da ritenersi fin da ora non responsabili di qualunque danno provocato dalla struttura medesima per cedimenti, distacchi completi o parziali di quanto posto in opera, ostruzioni che non consentano il libero deflusso delle acque, blocco o fermo dell'impianto per qualsiasi motivo e comunque per ogni atto o fatto direttamente o indirettamente imputabile all'esercizio della concessione in parola;

§ qualsiasi eventuale variazione sia apportata ai manufatti in fase esecutiva o in esercizio dovrà preventivamente essere autorizzata dall'AIPO;

§ si evidenzia che la portata di acqua fluente sarà subordinata alle condizioni idrometriche del Lago d'Idro sia nei periodi estivi che in quelli invernali, alle residue disponibilità dovute ai vari attingimenti e restituzioni; tali presupposti e cause non possono costituire motivo per la Società concessionaria per pretendere indennizzi di sorta;

§ prima dell'inizio dei lavori deve essere data comunicazione all'AIPO, al fine disporre per l'opportuna sorveglianza;

§ prima dell'utilizzo dell'acqua fluente, devono essere garantite in ogni istante le attuali derivazioni e condizioni idrauliche di monte;

§ sia tenuta la piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel testo unico di legge 11/12/1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici e nel testo unico di legge 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche.

SEZIONE C

Prescrizioni relative all'autorizzazione paesaggistica

L'assenso paesistico dell'Ufficio Vincoli Ambientali e Pianificazione della Provincia di Brescia trasmesso con nota del 18.06.15 (fascicolo paesistico n. 2015/2339), è vincolato alle prescrizioni esplicitate nella valutazione tecnica (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) di seguito riportate:

- a) dovrà essere realizzato un raccordo in muratura al fine di non rendere percepibile la curvatura ad L dello sviluppo planimetrico della scala di rimonta dell'ittiofauna, con la medesima finitura della struttura in progetto;
- b) ferma restando la loro tipologia e le modalità di realizzazione, la disposizione delle previste opere relative alla realizzazione del passaggio per pesci potrà subire, in sede esecutiva, variazioni ed adeguamenti volti al miglioramento degli interventi stessi in funzione dell'eventuale effettivo stato dei luoghi, anche se non rappresentate in progetto, nonché delle eventuali indicazioni rese da parte del Ufficio Pesca in sede di verifica dei lavori in corso d'opera;
- c) qualora si rendesse necessario eseguire opere poste a protezione della caduta di persone dai manufatti in progetto, si intendono autorizzate sotto il profilo paesaggistico, solo staccate in legno da realizzare secondo la tradizione locale.

SEZIONE D

Prescrizioni ai sensi della L.R. 8/98 in conformità alle disposizioni dalla Regione Lombardia sede Territoriale di Brescia

La Regione Lombardia – Sede Territoriale di Brescia con nota registrata al P.G. della Provincia n. 70393 del 10.06.15 08 ha comunicato la rettifica del parere rilasciato in precedenza, di cui al P.G. della Provincia n. 0055178 del 04.05.15, dal quale si evince la seguente prescrizione:

- la Regione Lombardia – sede Territoriale di Brescia in qualità di autorità competente in materia di piccole dighe ai sensi della L.R. 8/98, richiede e qui prescrive con il presente atto, che sia presentata ad opere eseguite una perizia giurata che attesti l'idoneità statica della traversa fluviale, così come modificata dalla scala di rimonta dell'ittiofauna, con le ultime modifiche proposte.